

COMUNE DI BRESCIA

Regolamento delle entrate comunali

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.9.2013 n.124
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 25.3.2019 n. 42
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 28.9.2020 n. 90

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I - Gestione delle entrate

Art. 2 - Forme di gestione delle entrate

Art. 3 - Soggetti responsabili

Art. 4 - Raccolta e trattamento dei dati personali

Art. 5 - Modalità di versamento

Capo II - Accertamento contabile

Art. 6 - Obblighi degli uffici connessi all'accertamento

Art. 7 - Comunicazioni connesse all'accertamento

TITOLO III - RISCOSSIONE

Capo I - Principi generali

Art. 8 - Rapporti con il cittadino debitore

Art. 9 - Versamento spontaneo

Art.10 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

Art.11 - Rimborsi

Art.12 - Compensazione tra crediti e debiti

Art.13 - Escussione garanzie e fideiussioni

Art.14 - Solleciti informali e intimazione di pagamento
per atti di accertamento emessi fino al
31.12.2019

Art.15 - Imputazione dei pagamenti

Capo II - Modalità di riscossione coattiva per gli atti di accertamento emessi fino al 31.12.2019

Art.16 - Principi generali

Art.17 - Ingiunzione

Art.18 - Modalità di notifica dell'ingiunzione

Art.19 - Attività preordinata all'attivazione delle
procedure esecutive

Art.20 - Annullamento e revoca dell'ingiunzione

Capo III - Riscossione con le modalità di cui al Titolo II del DPR 602/73 per gli atti di accertamento emessi fino al 31.12.2019

Art.21 - Termine entro cui attivare le azioni cautelari ed esecutive

Art.22 - Notifica degli atti delle procedure cautelari ed esecutive

Art.23 - Azioni cautelari e conservative

Art.24 - Azioni esecutive

Art.25 - Norme particolari per il pignoramento di pensioni

Art.26 - Spese a carico del debitore per procedure di riscossione coattiva

Art.27 - Dichiarazione di inesigibilità del credito

Capo IV - Espropriazione forzata con le modalità di cui al R.D.639/1910 e/o con le modalità di cui al C.P.C. per atti emessi fino al 31.12.2019

Art.28 - Principi generali

Art.29 - Termini entro cui attivare le azioni esecutive

Art.30 - Spese a carico del debitore nel caso di pagamento spontaneo successivo all'attivazione di procedure di riscossione coattiva

Capo V - Riscossione coattiva delle entrate comunali per atti emessi dall'1/1/2020.

Art.31 - Oggetto

Art.32 - Recupero Bonario

Art.33 - Accertamento esecutivo tributario

Art.34 - Atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali

Art.35 - Riscossione coattiva

Art.36 - Interessi

Art.37 - Costi di elaborazione e notifica

Capo V - Norme finali

Art.38 - Rinvio dinamico

Art.39 - Disposizioni finali

Art.40 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie e non tributarie in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto dei principi contenuti: nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nel D.Lgs. 118/2011, nel D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", e, per quanto riguarda le entrate tributarie, nella L. 212/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate comunali e individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità.
3. Le norme regolamentari sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune in base ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali. In ogni caso è applicato il principio di proporzionalità tra le azioni poste in essere e gli importi delle entrate da realizzare.
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano specifiche tipologie di entrate. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono da ritenersi prevalenti, in mancanza di coincidenza, su tutti i regolamenti comunali in materia di entrata, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I - Gestione delle entrate

Articolo 2 - Forme di gestione delle entrate

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione spontanea o coattiva, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
3. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
4. L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il debitore.

Articolo 3 - Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i Responsabili dei Settori e/o Unità di staff, ai quali risultano affidate, mediante il P.E.G. o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Al dirigente responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate e precisamente:
 - a. l'attività di accertamento, con l'obbligo di conservare, per eventuali controlli da parte del Settore Bilancio e Ragioneria, l'idonea documentazione in base alla quale ha proceduto all'accertamento dell'entrata secondo le disposizioni contenute nel Capo II, così come previsto dagli artt. 178 e 179 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dalle norme del D.Lgs. 118/2011, nonché l'idonea documentazione attestante la riduzione o l'aumento di accertamenti precedentemente comunicati. Nel caso in cui non sussista l'idonea documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata, lo stesso verrà effettuato contestualmente all'emissione dell'ordinativo di incasso;
 - b. l'attività istruttoria di controllo e di verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti previsti a carico del debitore dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
 - c. l'invito al pagamento al debitore ai sensi degli articoli 14 e 32 del presente Regolamento;

- d. l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo qualora l'utente non adempia alla propria obbligazione, nonché la loro esecuzione, qualora attribuita alle competenze del singolo dirigente.
3. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi compete al dirigente responsabile della specifica entrata, vigilare sull'osservanza della convenzione\contratto di affidamento secondo quanto meglio lì definito.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

Articolo 4 - Raccolta e trattamento dei dati personali.

1. Al fine di agevolare i successivi rapporti con il cittadino e di potenziare l'attività di verifica e di controllo, è cura dei responsabili dell'entrata procedere, direttamente o attraverso la collaborazione di altri uffici del Comune di Brescia o di altri soggetti titolari di banche dati, alla raccolta ed al trattamento dei dati personali.
2. La raccolta, il trattamento in tutte le forme previste dei dati acquisiti sono effettuati, ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per esclusive finalità di interesse pubblico o nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

Articolo 5 - Modalità di versamento

1. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione incentivano tutte le modalità di pagamento tramite mezzi telematici.
2. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge e dai Regolamenti, le somme spettanti al Comune possono essere versate, entro i termini e con le modalità stabilite per i singoli servizi, mediante:
 - a. il Sistema "PagoPA" ove attivato dall'ente.
 - b. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari;
 - c. la procedura Sepa Direct Debit (SDD);

- d. versamento diretto per cassa presso la Tesoreria Comunale;
 - e. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate;
 - f. assegno circolare;
 - g. carta di credito, di debito o altro strumento di pagamento elettronico, Pos presso gli sportelli degli uffici comunali che ne siano dotati;
 - h. mediante altre modalità di versamento previste dalla legge ad es. Delega unica F24" (c.d. modello F24).
3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera b), i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

Capo II - Accertamento contabile

Articolo 6 - Obblighi degli uffici connessi all'accertamento

1. L'idonea documentazione comprovante l'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e delle nuove norme in materia di armonizzazione contabile previste dal D.Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28/12/2013, e dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità, dovrà comunque indicare per ogni debitore:
- a. il cognome, il nome o la ragione sociale;
 - b. il luogo e la data di nascita;
 - c. la residenza
 - d. il codice fiscale/partita I.V.A.;
 - e. la motivazione del credito e il suo importo;
 - f. classificazione di bilancio e capitolo di PEG;
 - g. centro di costo;
2. I Responsabili che hanno promosso l'accertamento di entrata, qualora si verifichino situazioni nella gestione dell'entrata stessa a fronte delle quali è diminuito o aumentato l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento allo scopo di consentire al settore Bilancio e ragioneria la rettifica relativa.

Articolo 7- Comunicazioni connesse all'accertamento

1. I Responsabili che hanno promosso l'accertamento di entrata dovranno comunicare al debitore, nella fattura, nel bollettino, nell'addebito o nel documento con cui è richiesto il versamento in maniera espressa o codificata, qualora si dovesse ricorrere all'utilizzo di sistemi meccanizzati, quanto segue:
 - a. l'importo della somma dovuta;
 - b. la causale;
 - c. le modalità di pagamento;
 - d. il termine per adempiere, stabilito in giorni 30 dalla comunicazione, se non diversamente disposto dalla legge.

TITOLO III RISCOSSIONE

Capo I - Principi generali.

Articolo 8- Rapporti con il cittadino debitore

1. La riscossione delle entrate da parte del Comune è ispirata in ogni sua fase a criteri di efficienza, economicità, equità, non aggravamento dei procedimenti e proporzionalità degli strumenti adottati rispetto al credito da recuperare.
2. Sono fatte salve le procedure del successivo articolo 14.
3. Nella procedura di recupero, relativa ai provvedimenti emessi fino al 31/12/2019, vengono posti a carico del debitore esclusivamente i costi indicati ai successivi articoli 26 e 30.

Articolo 9- Versamento spontaneo

1. Il versamento spontaneo avviene secondo le modalità determinate per i singoli servizi nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 5.

Articolo 10 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per dilazione si intende il differimento del pagamento ad una scadenza successiva a quella prevista. Per rateizzazione si intende la suddivisione in più rate di un pagamento. Dilazione e rateizzazione possono essere associate nella medesima richiesta.
2. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di dilazioni o rateazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al comma 8, alla dilazione o rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a. sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione o dichiarazione del debitore, comprovante tale stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione o entro la scadenza prevista;
 - b. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
4. Il Dirigente Responsabile, su richiesta motivata del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di rate secondo le seguenti fasce di importo del debito, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

- g) oltre 6.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- h) oltre euro 10.000,00, per le sole attività economiche, fino a quarantotto rate mensili.

5. La dilazione o la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. Fatti salvi i limiti indicati nel comma 4, l'accordo di rateizzazione specifica l'articolazione, l'entità e le scadenze delle singole rate.
7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di dilazione o rateizzazione si perfeziona con la sottoscrizione da parte del debitore dell'accordo di dilazione o rateizzazione e col pagamento della prima rata nel caso di rateizzazione, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione in forma coattiva.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione o rateizzazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
11. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 è richiesta apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo rateizzato, ovvero garanzia ipotecaria volontaria su beni mobili o immobili. Tuttavia, per importi da euro 20.000,01 fino ad euro 50.000,00 la prestazione di garanzia può essere effettuata con le seguenti modalità alternative, previa valutazione del dirigente responsabile:
 - a) Impegno al pagamento delle rate tramite Sepa Direct Debit (SDD);

- b) Impegno all'effettuazione della ritenuta sugli emolumenti di natura continuativa, confermata dal datore di lavoro e completata da dichiarazione dello stesso che comprovi la persistenza del rapporto di lavoro e la capienza degli emolumenti stessi, rispetto alle rate proposte.

La predetta garanzia è prevista anche nel caso di semplice dilazione del pagamento dell'importo dovuto con obbligo di pagamento in un'unica soluzione qualora la dilazione sia di oltre sei mesi e il debito sia di importo pari o superiore ad € 20.000,00.

.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.
4. Non si procede a effettuare il rimborso quando l'importo risulta inferiore ad euro 10,00, al netto degli interessi.

Articolo 12 - Compensazione tra crediti e debiti

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali disciplinate dal presente regolamento e alle entrate tributarie, e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili. La disposizione si applica anche nel caso di debiti del Comune di natura extracontrattuale da fatto illecito depenalizzato, qualora siano divenuti liquidi ed esigibili.
2. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.
3. I dirigenti responsabili di PEG prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo liquidano la spesa con determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.

4. Sono escluse dalla compensazione le somme dovute a terzi:
 - a. qualora si tratti di fondi regionali o statali o di altri enti che il Comune provvede a riversare agli utenti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale dell'Ente, allocati in bilancio tra le spese del titolo 7 "Spese per conto terzi e partite di giro (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contributi regionali per l'abbattimento delle barriere architettoniche);
 - b. somme erogate per l'integrazione della retta per case di ricovero o strutture residenziali assistenziali, contributi a sostegno del reddito, contributi per il contenimento degli sfratti.

Articolo 13 - Escussione garanzie e fideiussioni.

1. Prima di procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità di cui al successivo capo, il responsabile dell'entrata provvede all'incameramento di eventuali cauzioni ovvero all'escussione di eventuali fideiussioni poste a garanzia del pagamento del debito, nel rispetto comunque della disciplina sostanziale che regola il rapporto dal quale origina l'obbligazione.

Articolo 14 - Solleciti informali e intimazione di pagamento per gli atti di accertamento emessi fino al 31.12.2019.

1. Il dirigente responsabile dell'entrata incentiva l'utilizzo anche di comunicazioni informali al debitore inerenti il mancato pagamento, anche tramite telefono, sms o e-mail, ovvero, in via residuale, con posta ordinaria, da inviare prima di procedere alla messa in mora dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Il Dirigente Responsabile dell'entrata, verificato il mancato rispetto della scadenza di pagamento, lo contesta al debitore, mediante atto finalizzato alla riscossione, a mezzo posta elettronica certificata e, solo qualora non sia possibile, a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:
 - a. l'importo di cui si sollecita il pagamento, suddiviso in somma capitale, rimborsi spese ed interessi;
 - b. le modalità di pagamento, indicando come preferibili il bonifico bancario o altro sistema tracciabile, e prevedendo l'obbligo di trasmissione

- all'ufficio competente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- c. il termine per adempiere, stabilito dal Dirigente tra i 10 e i 20 giorni dalla data di notifica;
 - d. l'avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute comprensive degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - e. il bollettino di conto corrente postale, qualora il versamento avvenga con tale modalità, che dovrà riportare, eventualmente anche in versione codificata, tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto debitore e all'individuazione del credito al fine di consentire la tempestiva emissione dell'ordinativo di incasso.
 - f. il preavviso di escussione della cauzione o fideiussione eventualmente presenti.
3. L'intimazione costituisce messa in mora del debitore, ad ogni effetto di legge, se specificamente indicato nell'intimazione medesima.

Art. 15 - Imputazione dei pagamenti

- 1. Il Comune non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate non ancora scadute.
- 2. Tuttavia se esistono rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese gli eventuali interessi di mora, i diritti e le spese maturati a favore del Comune.
- 3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è riferita, per ogni singola rata e iniziando dalla più remota, al debito per la somma capitale, maggiorato delle eventuali sanzioni amministrative e poi al debito per interessi di mora.
- 4. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

Capo II -Modalità di riscossione coattiva per gli atti di accertamento emessi fino al 31/12/2019

Articolo 16 - Principi generali

1. La riscossione coattiva delle entrate, a eccezione di quelle per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada, a leggi e a regolamenti, ai sensi del D.L. 70/2011, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, è effettuata direttamente dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo secondo del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, in quanto compatibili.
- 1bis La riscossione coattiva delle entrate per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada, a leggi e a regolamenti di competenza della Polizia Locale, è effettuata dal soggetto pubblico che esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale mediante ruolo, nonché secondo le disposizioni del titolo secondo del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, pertanto non si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento.
2. L'organo competente può individuare altre forme di riscossione coattiva previste dalla legge per la riscossione di alcune o tutte le tipologie di entrate.
3. Le disposizioni del presente capo e dei successivi capi III, e IV si applicano quando la riscossione coattiva non sia affidata a terzi.
4. Al recupero dei crediti derivanti da titoli giudiziali è fatta salva la facoltà dell'Ente di applicare gli istituti previsti dal codice di procedura civile.
5. L'ingiunzione di cui al successivo articolo 17, in quanto titolo esecutivo, costituisce il primo atto della procedura di riscossione coattiva.

Articolo 17 - Ingiunzione

1. In caso di inadempimento alla intimazione di pagamento di cui al precedente articolo 14, il Responsabile delle singole entrate con il supporto del Responsabile del Servizio recupero evasione ed Entrate, predispone il provvedimento ingiuntivo nelle forme di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. L'ingiunzione deve essere emessa per la somma indicata nella lettera di intimazione, eventualmente aggiornata con gli importi maturati alla data di emissione nell'ipotesi di fruizione da parte dell'utente di servizi continuativi, oltre gli interessi legali, le spese di notifica e di istruttoria dell'invito al pagamento e dell'ingiunzione.

3. L'ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve altresì obbligatoriamente contenere:
 - a. l'intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;
 - b. l'avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive di cui al RD 639/1910 ed al DPR 602/73;
 - c. l'indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. 19.2.1998 n. 51;
 - d. l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Articolo 18 - Modalità di notifica dell'ingiunzione

1. La notifica dell'ingiunzione può avvenire alternativamente secondo una delle seguenti modalità:
 - a. tramite Ufficiale Giudiziario o Messo del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 2 e seg. Del R.D. 639/1910;
 - b. direttamente da parte del dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 12 della L. 890/1982;
 - c. tramite Messi comunali ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/73;
 - d. tramite Messo notificatore nominato ai sensi dell'art. 11, commi 158 e seg. della L. 296/2006 ("legge finanziaria 2007");
 - e. dal Funzionario responsabile della riscossione nominato ai sensi dell'art. 4, c. 2- septies del D.L. 209/2002 o dall'Ufficiale della Riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 come disposto dall'art. 49 del D.P.R. n. 602/73.
2. La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Articolo 19 - Attività preordinata all'attivazione delle procedure esecutive

1. Al fine di massimizzare l'efficienza e l'efficacia della fase di riscossione coattiva e la corretta valutazione delle azioni esperibili, prima di procedere all'emissione ed alla notifica della ingiunzione, il Dirigente provvede ad effettuare tutte le verifiche relative alla situazione anagrafica, reddituale e

patrimoniale del debitore, funzionali all'attivazione della successiva fase esecutiva, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

2. Qualora il debitore non adempia ai propri obblighi nei confronti del Comune, il Dirigente responsabile dell'entrata, con il supporto del Responsabile del servizio recupero evasione e entrate, procede con le azioni cautelative e/o esecutive previste dalla legge, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 20 - Annullamento e revoca dell'ingiunzione

1. Sulla scorta dei principi di efficacia ed imparzialità che regolano l'azione amministrativa, il Dirigente responsabile dell'entrata procede, con espresso atto motivato, all'annullamento dell'ingiunzione fiscale di cui all'art. 17 nei casi in cui accerti, per qualsiasi motivo, l'infondatezza della pretesa in essa contenuta o l'impossibilità del recupero delle somme richieste.
2. Il Dirigente responsabile procede altresì alla revoca dell'ingiunzione nei casi in cui sia dichiarata l'inesigibilità del credito ai sensi del successivo art. 27.

Capo III - Riscossione con le modalità di cui al titolo II del DPR 602/73 per atti di accertamento emessi fino al 31/12/2019.

Articolo 21 - Termine entro cui attivare le azioni cautelari ed esecutive

1. Il Dirigente con il supporto del Responsabile del servizio recupero evasione ed entrate procede ad attivare le azioni cautelari ed esecutive secondo le modalità previste al titolo II del DPR 602/73 quando sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, salva la concessione di rateizzazioni di pagamento.
2. La procedura esecutiva deve essere attivata entro un anno dalla notifica dell'ingiunzione; decorso tale termine gli atti esecutivi devono essere preceduti dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni. Tale avviso perde efficacia qualora trascorsi centottanta giorni dalla data della

sua notifica, non sia stato compiuto alcun atto esecutivo.

3. Le notifiche di cui al presente articolo avvengono con le modalità previste al precedente articolo 18.

Articolo 22 - Notifica degli atti delle procedure cautelari ed esecutive

1. Ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73, gli atti cautelari ed esecutivi previsti dal titolo II del DPR 602/73 sono notificati a mezzo di:
 - a. ufficiali della Riscossione, qualora nominati;
 - b. altri soggetti abilitati dal Comune nelle forme previste dalla legge
 - c. messi comunali o agenti della polizia locale.
2. La notifica deve essere eseguita preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Articolo 23 - Azioni cautelari e conservative

1. Qualora non siano nell'immediato attivabili procedure esecutive secondo i criteri di cui al successivo articolo 24, oppure qualora lo si ritenga opportuno al fine di garantire un'efficace attività di riscossione, il Dirigente responsabile dell'entrata provvede agli atti cautelari e conservativi, in particolare l'ipoteca e il fermo amministrativo, finalizzati a conservare la garanzia sul patrimonio del debitore previsti dal titolo II del DPR 602/73.
2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere preceduti da una comunicazione preventiva al debitore contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni sarà iscritta l'ipoteca o sarà eseguito il fermo amministrativo.
3. L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., può essere disposta dal Dirigente responsabile solo qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore ad € 20.000,00; entro 90 giorni dall'iscrizione il Dirigente responsabile provvede a comunicare al debitore l'avvenuta iscrizione di ipoteca a suo carico.
4. Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., può essere disposto dal Dirigente responsabile qualora l'ammontare complessivo del credito sia pari o superiore ad € 300,00.

Articolo 24 - Azioni esecutive

1. Il Dirigente responsabile, qualora ne esistano le condizioni, è competente ad attivare le seguenti azioni esecutive previste dal DPR 602/1973:
 - a. pignoramenti di fitti o pigioni (art. 72)
 - b. dichiarazione stragiudiziale del terzo (art. 75 bis)
 - c. pignoramenti di crediti presso terzi (art. 72 bis)
 - d. pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (art. 73)
2. Gli atti di espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi sono di competenza dell'ufficiale della riscossione, qualora nominato secondo le norme previste dalla legge.

Articolo 25 - Norme particolari per il pignoramento di pensioni

1. Non si procede al pignoramento di pensioni qualora l'importo netto mensile delle stesse, per tredici mensilità, sia inferiore all'importo della pensione minima INPS.

Articolo 26 - Spese a carico del debitore per procedure di riscossione coattiva

1. Le spese sostenute per la formazione degli atti inerenti alla riscossione sono poste a carico del debitore, a puro titolo di rimborso, e nella misura determinata dal D.M. 21.11.2000 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. Per quanto riguarda le spese per la formazione dell'ingiunzione, la misura del rimborso a carico del debitore sarà determinata con deliberazione della Giunta comunale.
3. Sono a carico del debitore le spese ed i diritti relativi alla notifica di ciascun atto.
4. La Giunta comunale con propria deliberazione determinerà, anche in via forfetaria, la misura del rimborso dei diritti e delle spese di notifica, nonché aggiornerà periodicamente le spese previste dal presente articolo a carico del debitore.

Articolo 27 - Dichiarazione di inesigibilità del credito

1. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Dirigente responsabile procede, con espresso atto motivato, alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti oggetto del presente regolamento nei seguenti casi:
 - a. qualora siano presenti cumulativamente le seguenti condizioni:
 - siano stati tentati senza esito almeno due pignoramenti mobiliari presso l'abitazione o la sede del debitore, alla distanza di almeno 12 mesi l'uno dall'altro;
 - non risultino beni mobili registrati dei quali effettuare il fermo amministrativo;
 - non siano utilmente attivabili altre azioni esecutive ai sensi del presente regolamento;
 - siano state effettuate almeno due verifiche sui redditi e/o sul patrimonio del debitore (a distanza di almeno 12 mesi l'una dall'altra) dalle quali non emergano modifiche della situazione dei beni o dei redditi del debitore utili ai fini della recuperabilità del credito;
 - b. qualora le azioni cautelari o esecutive debbano essere eseguite fuori dai confini provinciali e il costo delle stesse risulti pari o superiore alla somma da recuperare;
 - c. qualora una relazione del responsabile del settore servizi sociali dichiari lo stato di disagio sociale del debitore e la presenza di concreto rischio che l'attivazione di procedure coattive di recupero comportino un aggravamento di tale condizione.

Capo IV - Espropriazione forzata con le modalità di cui al R.D. 639/1910 e/o con le modalità di cui al C.P.C. per atti emessi fino al 31/12/2019

Articolo 28 - Principi generali

1. Qualora non sia possibile od opportuno utilizzare gli strumenti e le procedure di cui al DPR 602/73 ai sensi del precedente capo, il dirigente Responsabile dell'entrata, con il supporto del Responsabile del servizio recupero evasione ed entrate, attivano le procedure di espropriazione forzata secondo le disposizioni che seguono:
 - a. qualora intendano procedere con il pignoramento mobiliare presso il debitore dovranno consegnare

- agli Ufficiali giudiziari, nei termini di cui al successivo articolo 29, l'originale dell'ingiunzione notificata, unitamente all'istanza di pignoramento;
- b. qualora invece intendano intraprendere altre azioni esecutive, diverse dal pignoramento mobiliare, cureranno di trasmettere l'ingiunzione notificata ed il fascicolo contenente la documentazione relativa al recupero del credito alla Civica Avvocatura o al legale esterno eventualmente incaricato, non appena decorso il termine di cui al successivo articolo 29 comma 1.
2. Le disposizioni di cui al capo III si applicano, in quanto compatibili e per quanto possibile, anche alle procedure di cui al presente capo.

Articolo 29 - Termini entro cui attivare le azioni esecutive

1. Le azioni esecutive possono essere attivate una volta decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
2. Se la procedura esecutiva non è iniziata entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, il pignoramento deve essere preceduto dalla notifica dell'atto di precetto al debitore, contenente l'intimazione ad adempiere entro i successivi 10 giorni.

Articolo 30 - Spese a carico del debitore nel caso di pagamento spontaneo successivo all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva

1. Nel caso in cui il debitore saldi spontaneamente il debito successivamente alla notifica di azioni esecutive da parte della Civica Avvocatura o del legale esterno eventualmente incaricato, è posta a carico del debitore, oltre ai costi sostenuti per le procedure già eventualmente esperite, determinati ai sensi del precedente articolo 26, nonché ai costi sostenuti per l'avvio e la rinuncia dell'azione, anche una somma, a titolo di onorari professionali, determinata nella misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti.

Capo V - Riscossione coattiva delle entrate comunali per
gli atti emessi dal 01/01/2020.

Articolo 31 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente capo e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle entrate per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada, a leggi e a regolamenti di competenza della Polizia Locale, è effettuata dal soggetto pubblico che esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale mediante ruolo, nonché secondo le disposizioni del titolo secondo del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, pertanto non si applicano le disposizioni di cui al presente Capo.
4. Le disposizioni che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente capo si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 32 - Recupero Bonario

1. Il dirigente responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento mediante l'utilizzo di comunicazioni informali al debitore, anche tramite telefono, sms o e-mail, ovvero, in via residuale, con posta ordinaria, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

Articolo 33 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di

presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Articolo 34 - Atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'atto deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Deve, altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'atto di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'atto finalizzato alla riscossione di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Articolo 35 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'atto finalizzato alla riscossione della entrata patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore e al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. L'atto finalizzato alla riscossione di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Brescia;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Il Funzionario responsabile del tributo e il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dall'Amministrazione comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 36 - Interessi

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 37 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Capo VI - Norme finali

Articolo 38 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 39 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.